

**Ordinanza del DFI
sugli emolumenti dell'Archivio federale
(Ordinanza sugli emolumenti ARF)**

172.041.15

del 1° dicembre 1999 (Stato 28 dicembre 1999)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza dell'8 settembre 1999¹ sull'archiviazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni dell'Archivio federale.

Art. 2 Principi

¹ I servizi di base dell'Archivio federale secondo l'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza dell'8 settembre 1999² sull'archiviazione sono gratuiti, sempre che siano necessari a un'utilizzazione appropriata degli archivi.

² Le ulteriori prestazioni sottostanno all'obbligo di pagare un emolumento. Gli emolumenti sono calcolati secondo il principio della copertura dei costi e il principio dell'equivalenza, tenendo conto delle spese di materiale, delle spese dirette di personale e di altre spese.

³ L'Archivio federale fornisce ulteriori prestazioni solo nella misura del possibile e se questo non pregiudica l'adempimento dei compiti principali.

Art. 3 Riduzione o condono di emolumenti

L'Archivio federale può ridurre o condonare emolumenti se:

- a. la riscossione dell'emolumento costa più della prestazione;
- b. l'assoggettato è poco abbiente;
- c. la prestazione o l'utilizzazione commerciale risponde a un interesse pubblico, per esempio a scopi formativi.

Art. 4 Supplementi

¹ Può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento di base se, su richiesta, la prestazione è stata fornita d'urgenza o fuori dell'orario di lavoro normale.

RU 1999 3476

¹ RS 152.11

² RS 152.11

² Può essere riscosso un supplemento amministrativo fino al 20 per cento dell' emolumento di base se l' Archivio federale affida a terzi l' esecuzione della prestazione.

Art. 5 Preventivo

Nel caso di prestazioni per cui l' emolumento supera verosimilmente i 200 franchi, l' Archivio federale informa previamente l' assoggettato dell' importo preventivato.

Art. 6 Decisione sugli emolumenti

¹ L' Archivio federale fattura gli emolumenti dopo aver fornito la prestazione.

² L' assoggettato può chiedere all' Archivio federale una decisione sugli emolumenti entro 30 giorni dalla data della fatturazione; la decisione può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso presso il Dipartimento federale dell' interno. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 7 Importo degli emolumenti

¹ L' importo degli emolumenti è indicato nell' allegato.

² Nel caso di archivi privati, possono essere applicate disposizioni e tariffe speciali secondo gli accordi con il depositario.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Allegato
(art. 6 cpv. 1)

Tariffa degli emolumenti in franchi

1. Prestazioni per riproduzioni

	franchi
Fotocopie formato A4 o A3 da foglio singolo normale fino ad A3	– 80
da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente	2.–
Copia su carta da microforme esistenti, stampata dall'utente	– 40
Riproduzione su microfilm di un dossier completo – per pagina	– 50
Copia di un microfilm esistente, a forfait	35.–
Audiocassetta registrata dall'utente – per cassetta	10.–
Audiocassetta registrata dal personale – per cassetta	35.–
Film di 16 o 35 mm registrato su videocassetta da una ditta esterna associata	secondo offerta
Copie video su formato VHS registrate dall'utente – importo forfettario di base, incluse 1 cassetta e da 1 a 3 sequenze	40.–
– per ogni ulteriore contributo o sequenza	10.–
Copia elettronica trasmessa online da foglio singolo fino ad A3, per pagina	– 80
da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente, per pagina	2.–
Copia elettronica memorizzata su supporto elettronico leggibile da una macchina, oltre al prezzo per pagina	
– per dischetto	10.–
– per CD-ROM	40.–

2. Mandati di valutazione

Mandati di ricerca che vanno oltre l'identificazione dei documenti con gli strumenti di ricerca disponibili, ad esempio perizie sullo stato delle fonti, ricerche su banche dati elettroniche, per ogni ora	100.–
Esame di fondi di archivio, analisi tematiche e perizie storiche, per ogni ora	100.–

3. Offerta di attività informative

Visite guidate, visite dell'Archivio, introduzioni all'Archivio; visite guidate a esposizioni – per 20 partecipanti e una durata di 1,5 ore	100.–
---	-------

